

Ordinanza n. 2 / 2014

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE DI PUGLIA-BASILICATA

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare nuovamente, attraverso riformulazione della precedente Ordinanza, la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di automezzi, mezzi speciali ed ogni altro mezzo adibito al trasporto di persone per uso privato, alle/sulle aree demaniali, aperte all'uso pubblico, dell'aeroporto "K. Wojtyla" di Bari, anche per le ulteriori modifiche introdotte dal Gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A. nell'ambito della regolamentazione e gestione, mediante un sistema controllato "a sbarre", dei flussi veicolari in entrata e in uscita verso/da l'aerostazione passeggeri, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza;
- reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta di detti autoveicoli in tale sedime;
- disciplinare i servizi pubblici e privati che effettuano il trasporto passeggeri da/per l'aeroporto "K. Wojtyla" di Bari, anche al fine di prevenire e se necessario reprimere il fenomeno dell'abusivismo;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme di attuazione degli artt. 15 ultimo comma e 1 penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 686";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";
- il Decreto Legislativo 2 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.M. Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore



- 
- rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927, 929 e 923 del Codice Civile".
- il Decreto Interministeriale 4269 del 6 marzo 2003, che approva la Convenzione n. 40 stipulata tra l'ENAC e la S.E.A.P. S.p.A., ora Aeroporti di Puglia S.p.A., in data 25 gennaio 2002, unitamente alla postilla n. 1 sottoscritta in data 12 febbraio 2003, per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
 - il provvedimento di approvazione del progetto di Aeroporti di Puglia S.p.A., dei "lavori di assetto funzionale del sistema viario dell'area terminale e del parcheggio P14", prot. 2948/OON del 12 agosto 2009, da parte della Direzione Operazioni Napoli ENAC;
 - la Legge 22 marzo 2012, n. 33 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
 - il parere favorevole ai "lavori di riconfigurazione degli accessi ai parcheggi P1 e P2", prot. 0056776/ENAC/DOS del 29 maggio 2014, rilasciato dalla Direzione Operazioni Sud ENAC (con l'ottemperanza di quanto indicato dal Team di sorveglianza sulla certificazione di aeroporto);
 - l'allegata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza, riportante la riconfigurazione della viabilità e dei parcheggi, lato "land side";

SENTITA la Società di gestione aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A.;

ORDINA

GENERALITA'

Art. 1

La circolazione e la sosta dei veicoli di qualsiasi genere nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico e di pertinenza dell'aeroporto "K. Wojtyla" di Bari, sono regolamentate, per quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

Sulle viabilità antistanti l'aerostazione l'afflusso ed il deflusso dei veicoli verso e dall'aerostazione sono consentiti in unico senso di marcia, nel rispetto della apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Le viabilità di cui sopra saranno, per meglio identificarle negli articoli successivi ed individuare il luogo dell'eventuale infrazione, suddivise in due parti: viabilità piano arrivi e viabilità piano partenze.

La segnaletica orizzontale è quella riportata nella predetta planimetria, di cui ai "VISTI", mentre tutta la segnaletica verticale, non indicata nella planimetria medesima, già realizzata o da realizzare, dovrà riportare sul retro gli estremi della presente Ordinanza.

Nel caso di variazioni marginali della segnaletica orizzontale, la nuova planimetria, con l'asseverazione da parte dei Post Holders Progettazione e Terminal Aeroporti di Puglia circa la conformità alle norme vigenti, sarà depositata presso la Direzione



Aeroportuale, resa esecutiva con il VISTO del Direttore Aeroportuale e diffusa a cura della Soc. Aeroporti di Puglia medesima.

Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita in aeroporto, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono istituite corsie ed aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, attraverso un sistema controllato "a sbarre".

Il sistema in ingresso è costituito da complessive n. 4 (quattro), al momento, corsie provviste di relative sbarre, delle quali una (estremo lato destro) ordinariamente riservata all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso.

Il sistema in uscita è costituito da complessive n. 4 (quattro), al momento, corsie provviste di relative sbarre, delle quali una (estremo lato destro) ordinariamente riservata all'uscita dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso.

In entrambi i casi è fatta salva l'abilitazione, delle corsie riservate, all'ingresso/uscita generalizzati, nei casi in cui sia necessario smaltire flussi veicolari consistenti, ferma restando la precedenza a favore dei mezzi di cui sopra.

Attraverso il sistema di accesso a sbarre è possibile inoltre accedere al parcheggio multipiano ed ai parcheggi denominati P1A e P1B (a loro volta con accesso controllato a sbarre), oltre che, attraverso una viabilità riservata, al parcheggio P1C riservato agli Enti di Stato.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza all'interno dell'area delimitata dalle ulteriori sbarre di cui al capoverso precedente, la Società APCOA (subconcessionaria Aeroporti di Puglia S.p.A.) deve assicurare in tempo reale l'apertura dei varchi, sia in ingresso che in uscita, per consentire il transito dei veicoli adibiti ai servizi d'emergenza.

L'afflusso alla viabilità prospiciente l'aerostazione viene consentito con una franchigia temporale che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.

Art. 2

Alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui all'articolo precedente, occorrente per la esecuzione della presente Ordinanza, provvede il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A..

Parimenti è onere del Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle medesime corsie ed aree, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3

E' fatto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di qualsiasi genere di mantenere, nelle aree di cui all'art. 1, una velocità superiore ai 50 km/ora, o a limiti inferiori eventualmente previsti e opportunamente segnalati.

I conducenti degli stessi dovranno comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli da loro condotti non costituiscano pericolo per la



sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio per la circolazione.

Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, dovranno sempre essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.

Art. 4

E' fatto assoluto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere, nell'ambito delle aree di cui all'art. 1, di transitare e sostare sulle aiuole od aree a verde assimilabili alle stesse e sui marciapiedi.

Art. 5

E' fatto divieto, ai proprietari e conducenti di veicoli di qualsiasi genere, di procedere al lavaggio dei propri mezzi nell'ambito delle aree di cui all'art. 1.

Sulle stesse aree è fatto divieto ai medesimi di effettuare operazioni di manutenzione salvo che per comprovata necessità; in quest'ultimo caso dovranno essere rimossi, a spese e cura degli interessati, eventuali materiali di risulta e residui delle lavorazioni e bonificata l'area da eventuali residui liquidi.

Nello stesso ambito è vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti, se non per motivi pertinenti all'uso cui sono destinati, ad opera delle persone espressamente autorizzate.

Art. 6

La sosta, in ambito aeroportuale, è consentita ai soli veicoli e mezzi in genere utilizzati da passeggeri, accompagnatori, visitatori e dagli operatori aeroportuali.

E' vietato pertanto l'utilizzo di aree di sosta da parte di automobilisti non diretti all'aeroporto e che usano dello stesso per soli motivi di deposito della vettura.

Art. 7

Le aree a parcheggio per sole autovetture sono gestite, sotto la propria responsabilità, dalla Società APCOA nei limiti e secondo le modalità fissati dalle Leggi dello Stato e dalla Convenzione.

Le modalità di utilizzo delle aree di sosta e le relative tariffe d'uso dovranno essere chiaramente espone a cura della Società APCOA, all'ingresso dei parcheggi, in corrispondenza di ogni sistema a sbarre.

Per le auto degli Enti di Stato, in servizio per compiti istituzionali, sono riservati, in spazi adiacenti sia alla viabilità piano arrivi che alla viabilità piano partenze, appositi stalli muniti di specifica segnaletica.

Art. 8

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio nei pressi dell'aerostazione, sia lungo la viabilità piano arrivi che piano partenze, nel numero previsto dalle vigenti disposizioni.



I posti a ciò riservati sono individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 9

E' istituito un deposito custodito, gestito dalla Soc. APCOA in spazi dalla stessa appositamente individuati, nel quale verranno ricoverati i veicoli ed altri mezzi che verranno rimossi per violazioni della presente Ordinanza o per motivi di Legge o di sicurezza.

AUTOMEZZI PRIVATI

Art. 10

E' fatto divieto a tutti gli automezzi, veicoli e motoveicoli di qualsiasi genere, di sostare al di fuori delle zone appositamente stabilite.

Art. 11

La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere, nelle aree aperte al pubblico della zona aeroportuale, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento per i quali non vige il presente divieto, non è consentita per più di giorni 30 (trenta) consecutivi; allo scadere di tale termine gli stessi verranno rimossi e trasportati a deposito, previa anche sanzione amministrativa.

In ogni caso, allorquando la sosta di un veicolo, compreso il tempo in cui è ricoverato presso l'apposito deposito veicoli rimossi, superi i 60 (sessanta) giorni, da accertarsi attraverso apposita verbalizzazione, gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, interessati alla problematica, opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

Art. 12

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinverranno veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

AUTOMEZZI ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO

Art. 13

E' fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto.

Agli autobus turistici è consentita la sosta, a motore spento, sugli stalli appositamente predisposti ed evidenziati da specifica segnaletica, soltanto ed



esclusivamente per il tempo di sbarco ed imbarco dei passeggeri e loro bagagli. Per eventuali attese prolungate detti autobus dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi stalli.

Gli autobus adibiti a pubblico servizio, al fine di non determinare intralcio alla circolazione, devono posizionarsi sullo stallo appositamente predisposto anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.

Art. 14

Nell'ambito dell'aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dal Comune di Bari.

Tali autovetture, per un massimo contestuale di n. 29, dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

E' fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle rispettive autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

Art. 15

Qualora motivate esigenze di traffico o operative lo richiedano, il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. potrà procedere, in qualunque momento, previa comunicazione a o autorizzazione della Direzione Aeroportuale di Puglia – Basilicata a seconda dei casi, a spostamenti, modifiche, variazioni dei parcheggi dati in concessione ai singoli utenti o a ridurne il numero.

AUTOVETTURE DEGLI AUTONOLEGGIATORI

Art. 16

Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per ciascuna Società, delle apposite aree recintate.

Il parcheggio delle autovetture di cui sopra al di fuori delle aree loro destinate non è consentito e sarà perseguito e sanzionato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le Società di autonoleggio dovranno impegnarsi all'impiego di un numero adeguato di personale addetto (almeno uno per la ricezione dei mezzi in entrata ed uno per quelli in uscita).

In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza, da parte delle Società di autonoleggio, è in facoltà del Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere, sulla base delle disposizioni vigenti, alla revoca della subconcessione.

SANZIONI

Art. 17

I trasgressori delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti con le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, fatto salvo ogni ulteriore intervento delle autorità competenti per mancato rispetto della medesima presente Ordinanza, e saranno perseguiti a termini di Legge e Regolamenti nonché ritenuti responsabili di



tutti i danni che potranno derivare a persone e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

Art. 18

I veicoli in sosta vietata che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti e delle strutture aeroportuali verranno rimossi.

Verranno inoltre rimossi tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata o nelle "zone rimozioni".

Nei confronti dei responsabili, oltre a procedersi alla elevazione di sanzione, verrà addebitato il costo delle operazioni di rimozione e custodia del veicolo stesso.

Art. 19

I conducenti di auto pubbliche da piazza che trasgrediranno le norme del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 163 del 4 aprile 1996, o comunque del Regolamento Comunale sul servizio taxi vigente, saranno perseguiti anche nei termini ivi previsti.

Art. 20

In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza, da parte dei subconcessionari di aree di parcheggio, è in facoltà del Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere, sulla base delle disposizioni vigenti, alla revoca della subconcessione stessa.

ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Art. 21

Gli Organi preposti, sull'aeroporto, al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, sono quelli previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione collegate e dal Codice della Navigazione.

Art. 22

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

TERMINI


Art. 23

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 14 luglio 2014 ed abroga la precedente Ordinanza n. 3/2012 dell'11 giugno 2012.

Aeroporto di Bari, li 3 luglio 2014

IL DIRETTORE

Antonio Lattarulo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Lattarulo', written over the printed name.